

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO**

TEL. 0422 559621-- FAX 0422 559618  
www.ordineavvocatitrevise.it mail: info@ordineavvocatitrevise.it

Prot. N. 222

Treviso. li 14/02/2012

**CIRCOLARE N. 7/2012**

**Agli Avvocati - Loro sedi**

Cari colleghi,

all'esito di consultazioni tra l'Ordine ed il Presidente del nostro Tribunale, si è addivenuti ad una soluzione concordata in merito alle problematiche riguardanti le tariffe professionali.

Come è noto l'at. 9 del DL n.1 del 20 gennaio 2012 ha abrogato le tariffe di tutte le professioni regolamentate e, contestualmente, ha previsto che nel caso di liquidazioni da parte di un organo giurisdizionale il compenso debba essere determinato con parametri fissati in un decreto di futura emanazione da parte del ministro competente.

In questa fase transitoria, inspiegabilmente non disciplinata dal decreto in questione, ed in considerazione dell'indefettibile dovere del Giudice di procedere comunque alle liquidazione dei compensi si è ritenuto di operare come segue:

- 1) per l'attività svolta fino all'entrata in vigore del D.L n.1 del 20 gennaio 2012 sono applicabili le tariffe previgenti nelle forme fino a quella data utilizzate ( indicazione di diritti, onorari, spese etc...)
- 2) per l'attività professionale svolta dopo l'entrata in vigore del D.L. la quantificazione avrà sempre come parametro di riferimento le tariffe previgenti, indicando in un'unica voce ciò che prima si distingueva in diritti, onorari e spese generali, oltre alla specificazione a parte delle anticipazioni e spese imponibili.
- 3) le considerazioni dei punti che precedono valgono anche per il settore penale (si pensi alle note spese presentate dalla parte civile o dal responsabile civile)

Con ciò, con riferimento a :

**Decreti ingiuntivi:** indicare le spese in due singole voci: anticipazioni (pari al contributo unificato ed alla marca per diritti), compenso professionale ( pari alla somma tra le voci diritti, onorari e spese forfettarie di cui alle previgenti tariffe).

Per vostra conoscenza e praticità alleghiamo la tabella orientativa adottata da tempo dal nostro Tribunale per il calcolo delle liquidazione delle spese nei procedimenti monitori.

**Atti di precetto:** indicare analiticamente le voci per le anticipazioni sopportate ( registro, copie autentiche etc...) ed aggiungere una singola voce che potrebbe avere il seguente svolgimento” *compenso professionale per la fase monitoria dall'esame del decreto ingiuntivo fino all'ottenimento del decreto di esecutorietà, nonché per la redazione dell'atto di precetto sino alla sua notificazione* “ ( se precetto su decreto ingiuntivo, se altro è il titolo esecutivo azionato con il precetto l'espressione di cui sopra dovrà essere conseguentemente adeguata).

**La quantificazione comunque dovrà avvenire in misura non superiore alla somma delle voci di diritti ed onorari della previgente tariffa.**

Si suggerisce, stante l'attuale mancanza di parametri di riferimento legislativi, di inserire la seguente espressione:” **con espressa riserva di adeguare i compensi sopraindicati ai parametri che verranno stabiliti dal D.M. di cui all'art.9 co.2 D.L. n. 1/2012”.**

**Gratuito patrocinio**

Valgono le considerazioni di cui ai punti 1 e 2, con le modalità di liquidazione previste dalla specifica legge.

IL PRESIDENTE

(Avv. Paolo De Girolami)  
